

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Allegato alla deliberazione C.C. del 19.05.2000 n. 36

TITOLO I Generalità

Art. 1 - Finalità generali.

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza della coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità dello sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e dell'insediamento abitativo.

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito agricolo-rurale e/o paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta dal P.R.G. come pure sugli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengano esercitate in ambito agricolo rurale.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vanno osservate le norme legislative ed i regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, vigenti in materia - nonché le norme degli strumenti urbanistici.

Le norme del presente regolamento integrano e prevalgono, qualora dispongano diversamente, sul Regolamento di igiene e sanità approvato dal Consiglio comunale con atto n. 82 del 15.03.1990.

Art. 2 - I soggetti e la gestione del servizio di polizia rurale.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Agenti di Polizia municipale, dagli altri Agenti di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 221 C.P.P. nonché dagli Agenti di Polizia faunistica-ambientale.

Il Sindaco si potrà avvalere della collaborazione del volontariato in forma associata ed individuale per realizzare attività di monitoraggio del territorio a fini di tutela ambientale con particolare attenzione alle fonti di pericolo di cui alle fattispecie descritte negli artt. 18 e 26.

TITOLO II Ambiti in zone rurali

Art. 3 - Limitazioni generali.

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture nonché le norme degli strumenti urbanistici.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture, per il rispetto del presente regolamento o delle norme di codice civile o di altre norme speciali.

Art. 4 - Libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire o modificare in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni attigui a strade ed a quota superiore alle stesse devono impedire tramite adeguate lavorazioni e costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse in modo da provocare danni al suolo pubblico e pericolo per la circolazione e per l'incolumità pubblica.

E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni limitrofi ed alle strade ed è fatto divieto di convogliare direttamente su di esse le acque dei terrapieni e dei muri di recinzione.

Gli utilizzatori di fonti o captazioni d'acqua devono provvedere al deflusso delle acque stesse, senza arrecare danno ai beni pubblici o di terzi.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro ai fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso o di raccolta delle acque.

Sono altresì vietate le piantagioni che per densità, distanza dai cigli o altri motivi, non consentano la normale manutenzione e lo spurgo dei fossi.

Art. 5 - Spurgo di fossi e canali.

Al fine di tutelare gli ambiti rurali ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo naturale, di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi esistenti a lato delle strade comunali o vicinali o private devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti o dei proprietari, essere mantenuti spurgati e ripuliti.

I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali, anche dove i fossi siano in tutto od in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai possessori dei fondi cui danno accesso in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

Qualunque opera deve essere soggetta a preventiva autorizzazione comunale, nel rispetto dei disposti normativi previsti dagli strumenti urbanistici.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto, l'Amministrazione comunale farà eseguire detti lavori a spesa dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

I vari Consorzi di Bonifica sono obbligati a tenere in stato di buona manutenzione i canali o fossi di loro pertinenza presentando all'Amministrazione comunale un programma triennale di intervento nelle varie zone di competenza.

Sono fatti salvi gli obblighi e le sanzioni previsti dall'art. 32 del Codice della Strada.

Art. 6 - Diramazioni ed accessi.

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali od interponderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale.

Art. 7 - Distanze per fossi canali ed alberi.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Nei nuovi impianti di alberi, di siepi o colture lungo i margini delle strade comunali o vicinali devono essere osservate le distanze, dal confine della strada, prescritte dal codice civile e cioè di mt. 3 per gli alberi di alto fusto, mt.1.50 per gli alberi di basso fusto e di cm.50 per le siepi.

Nei punti pericolosi per la viabilità l'Amministrazione Comunale può prescrivere distanze e/o arretramenti superiori per consentire una visibilità maggiore sia per gli impianti esistenti sia per quelli di nuova costituzione.

Art. 8 - Recisione di rami protesi.

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

In questi casi si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del Codice della Strada.

Gli stessi obblighi sono posti a carico dei proprietari confinanti con piazze o altre aree pubbliche.

Art. 9 - Aratura dei terreni.

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre aperte ad uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna (o cjavec'), in modo da volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi od ai fossi, rispettando e lasciando intatto il sedime stradale, senza modificazione alcuna.

Dette capezzagne (o cjavec's), devono avere una profondità non inferiore a mt.3. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno mt.1 in senso parallelo alle strade e da destinare ai fossi o canali di scolo adiacenti alle strade stesse.

Una capezzagna di mt.5 dovrà essere tenuta su ambo i lati anche dagli argini o dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici o demaniali, salvo ulteriori restrizioni particolari.

E' inoltre fatto obbligo all'operatore agricolo di accertarsi che la macchina operatrice o particolari parti di essa (coperture, aratro, attrezzature agricole etc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione o deturpino il suolo stradale.

Sulle strade comunali è vietato:

- a) il percorso di trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) il traino a strascico di legname, fascine, o altro materiale.

Art. 10 - Strade vicinali.

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo, mantenute integre per tutta la larghezza accertata, in modo di permettere un agevole transito dei mezzi agricoli.

In caso di eventi franosi o di altra calamità i proprietari devono ottemperare a tutte le disposizioni di eventuali ordinanze del Sindaco ed ad eseguire tempestivamente eventuali opere di manutenzione necessarie a porre in sicurezza, nel limite del possibile, i tratti di strada interessata.

Qualsiasi accesso ai fondi interessati dovrà essere perpendicolare alle strade stesse, salvo ragioni di ordine orografico o morfologico del fondo.

Art. 11 - Obblighi dei frontisti di strada.

E' proibito deporre, gettare sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito nonché sulle banchine stradali o nei fondi limitrofi, pietre, altri materiali e rifiuti.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da tali strade, per tutto il tratto antistante la loro proprietà, o il fondo loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra, e a conservare in buono stato di manutenzione gli sbocchi degli scoli (barbacani, pozzetti etc.) che affluiscono nei fossi delle strade stesse o nelle cunette latitanti, come pure i muri di sostegno, di contenimento dei terreni adiacenti alle sedi stradali.

Eventuali sistemazioni di tali strade, aperte al pubblico transito, con materiali idonei, devono essere debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Sono salvi gli obblighi e le sanzioni previsti dagli art. 30 e 31 del Codice della Strada.

Art. 12 - Pozzi irrigui.

I pozzi irrigui dovranno essere visibili e dovranno essere chiusi con manufatti fissi o mobili atti a salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 13 - Pascolo vagante delle greggi.

Il pascolo delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito nei modi indicati dagli articoli 41 - 42 - 43 - 44 del D.P.R. 320/1954 del 1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni, nei luoghi a tale destinazione espressamente previsti dal Piano Regolatore comunale.

Le zone del territorio comunale dove non è consentito il pascolo vagante delle greggi potranno essere contraddistinte da apposite segnalazioni.

Art. 14 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie.

Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano. Il transito è ammesso solo mediante idonei mezzi di trasporto.

Art. 15 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma 2° e 3° e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico, o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità giudiziaria per violazione dell'art. 636 del C.P. previa querela della persona offesa.

Art. 16 - Terreni incolti - Stazionamento attrezzature agricole.

I terreni incolti o in regime di "set a side" devono, a cura dei proprietari o dei detentori, essere mantenuti in uno stato tale da non costituire fonte di pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o arrecare danno alle coltivazioni limitrofe.

Per quanto riguarda la pulizia dei terreni non edificati si richiamano le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni.

E' vietato lasciare stazionati o abbandonati sui terreni attrezzi agricoli e/o macchinari e/o loro parti e/o accessori per periodi di tempo superiori a quelli necessari per il completamento delle lavorazioni cui essi servono.

TITOLO III Miglioramenti fondiari

Art. 17 - Autorizzazione.

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistenti (eliminazione di filari di alberi, ritombamento di fossi, canali, spianamenti, etc.) dovrà essere richiesta autorizzazione al Sindaco che, in caso di mancata istanza, oltre al pagamento della sanzione prevista per l'eventuale trasgressione di questa norma, potrà ordinare la rimessa in pristino e disporrà ai sensi dell'art.38 della L.142/90 qualora ricorrano i presupposti.

Art. 18 - Siepi e corsi d'acqua.

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, o modificare, i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini riducendo la sezione dei corsi d'acqua e/o dei fossati.

Le siepi ed i filari di alberi nel fondo migliorato o bonificato dovranno essere ripristinati nella misura in cui essi preesistevano, cioè mantenendo l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento. Il ripristino dei filari di alberi o siepi dovrà essere curato dal proprietario del fondo in modo che siano reintrodotte le specie vegetali autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra se non preventivamente autorizzati.

TITOLO IV Parchi comunali

Art. 19 - Norme di rinvio.

Per tutto ciò che riguarda gli ambiti boschivi e prati stabili, i filari e gli alberi in genere si rinvia alla normativa P.R.G.C.. Per quanto ivi non contemplato si fa riferimento alle prescrizioni specifiche di polizia forestale ed in particolare all'art. 131 e 132 bis della L.R. 52/91 per quanto attiene l'autorizzazione ambientale per riduzioni di superficie boscata.

Per quanto riguarda il cambio d'uso dei prati stabili nessun intervento e di conseguenza nessuna autorizzazione potrà essere rilasciata fino all'entrata in vigore di apposita normativa di P.R.G.C. in materia.

Art. 20 - Il taglio del bosco ceduo e d'alto fusto è regolato dalle normative vigenti e dalle prescrizioni di massima forestali.

Solo nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico si deve presentare istanza all'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente, tramite la stazione forestale, secondo modalità e norme stabilite dai competenti Organi Forestali.

L'utilizzo delle superfici boscate così come definito dovrà attenersi inoltre alla normativa più restrittiva contemplata dal vigente P.R.G.C..

Art. 21 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi è regolata da apposita Legge Regionale.

TITOLO V Ambiti naturali tutelati

Art. 22 - Limitazioni generali.

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, valgono le norme specifiche contenute nei Piani attuativi previsti per tali aree.

Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni esterne all'ambito tutelato.

TITOLO VI Agricoltura biologica

Art. 23 - Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche.

L'agricoltura biologica viene definita e regolamentata dalla L.R. 24.7.1995 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari di patentino per l'uso di presidi sanitari sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti del presidio sanitario impiegato.

Qualora avvenissero infrazioni e conseguenze per una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

Il proprietario o il conduttore di terreni coltivati biologicamente sono tenuti a dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "Coltura biologica" o, se del caso, "Suolo trattato biologicamente".

TITOLO VII

Norme relative ai comuni pericoli. Igiene, quiete pubblica.

Art. 24 - Accensione dei fuochi.

L'accensione di fuochi è permessa solo per la bonifica dei terreni (es. stoppie, residui della trebbiatura, ecc).

Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere la spegnimento del fuoco e, se necessario, un intervento, degli organi di vigilanza (Polizia Comunale).

L'accensione dei fuochi, di cui al primo comma, non potrà avvenire nell'ambito delle zone residenziali all'interno dei centri abitati.

E' vietato, inoltre, bruciare prati, capezzagne, pendii, fossi o siepi e simili.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona alle operazioni fino al completo spegnimento del fuoco.

La combustione di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura è punito come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del DL. N° 22 del 05.02.97.

In caso di accensione di fuochi, dovranno usarsi le cautele necessarie ad evitare ogni pericolo; ogni fuoco acceso dovrà essere custodito da persone idonee fino al suo compiuto spegnimento.

Art. 25 - Fuochi d'artificio.

E' vietata l'accensione di fuochi di artificio non in libero commercio, di razzi antigrandine, di mortaretti ed in genere ogni esplosione pericolosa a chi non sia autorizzato dalle Autorità competenti, al di fuori dei luoghi specificati nell'autorizzazione e senza l'osservanza dei tempi e modalità ivi prescritte.

Art. 26 - Divieti.

E' severamente vietato, depositare, anche temporaneamente, o abbandonare sui propri fondi o su fondi altrui, rifiuti di qualsiasi origine, compresi materiali inerti provenienti da attività edili, veicoli a motore, rimorchi, macchinari ed attrezzature inutilizzabili destinati o da destinare alla rottamazione. Tutto questo materiale dovrà essere rimosso a cura dei proprietari e dei beneficiari dei fondi e conferito presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi del D.L. n. 22 del 05.02.97.

E' vietato altresì:

- a) danneggiare, inquinare e intorbidire in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche nonché le fontane;
- b) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride, immondizie e qualsiasi altro materiale che possa impedire il deflusso delle acque o produrre esalazioni moleste.

Art. 27 - Spandimento liquami.

Le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici, qualora effettuate ad una distanza inferiore ai 30 mt. da civili abitazioni, nel periodo compreso tra maggio e settembre, devono essere eseguite entro le ore 10.00 e dopo le ore 18.00. L'utilizzo a scopo agronomico di effluenti zootecnici deve avvenire secondo i disposti del Dlg. N° 152/99 e norme successive.

TITOLO IX Spigolatura

Art. 28 - Spigolatura.

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare o rastrellare su fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto salvo che il proprietario del fondo sia presente o lo abbia espressamente consentito.

TITOLO X

Sorveglianza e trattamento degli animali

Art. 29 - Animali pericolosi.

Per quanto riguarda la detenzione di specie animali che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica si rinvia alla normativa vigente (si veda in particolare il decreto 19.04.1996 del Ministero dell'Ambiente).

Art. 30 - Custodia animali.

Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato circolare senza custodia. E' altresì proibito lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

Art. 31 - Disposizioni particolari inerenti i cani.

Ogni persona è responsabile del proprio cane, è fatto obbligo pertanto di denunciarne il possesso all'anagrafe canina comunale ed è altresì obbligatorio fornirlo di microchip per il suo riconoscimento.

I cani mordaci, fuori dai confini di proprietà recintati chiusi, dovranno essere muniti di museruola e tenuti saldamente a guinzaglio.

Ogni cane, lungo le pubbliche vie, dovrà essere tenuto a guinzaglio. Sono esentati da tale obbligo i cani-guida accompagnatori di persone non vedenti.

I cani da caccia, accompagnati dal loro proprietario o possessore, durante la stagione di caccia o per l'attività di addestramento, possono essere lasciati sciolti e senza museruola come da leggi nazionali e regionali vigenti.

Il possessore di cani dovrà provvedere al loro mantenimento ed al loro collocamento rispettando le regole di buona tecnica. Ad ogni cane dovrà essere garantita una certa libertà di movimento e dovrà avere sempre a disposizione una fonte di abbeveramento.

Ogni forma di maltrattamento è perseguibile a norma di legge. Per la detenzione di cani "potenzialmente pericolosi" verrà fatto riferimento alle leggi nazionali.

E' fatto assoluto divieto di organizzare combattimenti fra animali di qualsiasi specie, in particolare se finalizzati all'esercizio dell'attività di gioco o scommessa.

Gli escrementi solidi sui luoghi pubblici dovranno essere raccolti da coloro i quali hanno la custodia dei cani.

Art. 32 - Animali appartenenti a terzi.

Chi nei propri fondi trovasse animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente senza sottoporli ad alcun maltrattamento, ma deve darne pronto avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda od altrimenti alla Polizia municipale.

Art. 33 - Animali affetti da malattie contagiose.

Chiunque si trovi in possesso di animali che risultino affetti da malattie contagiose o di altra grave natura deve immediatamente notificarli all'Autorità Comunale per i provvedimenti del caso.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui si è fatta denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 34 - Trasporto animali.

Per il trasporto di animali bisogna attenersi alla normativa vigente.

Art. 35 - Animali insettivori utili.

Con richiamo alle vigenti Leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, etc.

Nel caso che gli stessi si rendessero dannosi alle colture sarà fatta segnalazione agli Organi preposti.

Art. 36 - Tutela nidi e covi di selvaggina.

Sono vietate la cattura e la distruzione dei covi e dei nidi di qualsiasi specie di selvaggina, senza uno speciale permesso degli Organi preposti.

Art. 37 - Seppellimento di animali morti per malattia infettiva. Denuncia animali morti.

I casi di morte dei propri animali devono essere segnalati dall'allevatore al Servizio veterinario dell'A.S.S. competente presso il Distretto di appartenenza, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 38 - Accertamento della causa di morte.

Il veterinario di distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 39 - Animali morti per malattie infettive.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del D.P.R. 01.02.1954 n. 320; la carogna deve essere accantonata ed opportunamente custodita in attesa delle disposizioni impartite dall'autorità sanitaria competente.

Art. 40 - Spostamento animali morti.

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire con la modalità prevista dalla normativa vigente. Prima del loro spostamento, gli animali morti, dei quali non dovrà essere asportata alcuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.

Comunque, tutte le operazioni dovranno essere conformi a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente.

Art. 41 - Mezzi di trasporto delle spoglie di animali.

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione od ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono essere registrati, identificati ed autorizzati dal Servizio veterinario della A.S.S. competente per territorio.

Salvo le fattispecie di divieto tassativo stabilite dalla normativa vigente, in via eccezionale può essere effettuato il trasferimento delle spoglie con veicoli diversi da quelli prescritti al comma precedente.

Art. 42 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento ed impiego di sostanze chimiche.

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica dell'A.S.S. competente per territorio.

L'autorizzazione del Sindaco conterrà di volta in volta le precauzioni da adottare

L'infossamento deve avvenire comunque in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

Art. 43 - Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali.

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distribuzione, è consentito l'utilizzo di frigoriferi approvati dal Servizio veterinario dell'A.S.S., adibiti unicamente allo stoccaggio ed alla conservazione delle stesse, presso le strutture in cui vengono tenuti e/o allevati animali.

Detti frigoriferi devono avere pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Art. 44 - Igiene del personale.

Il personale addetto deve essere protetto durante il lavoro da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione disinfettanti necessari.

Art. 45 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate, osservando i criteri per costruzioni rurali contenuti nelle norme di attuazione del P.R.G.C., nel Regolamento Edilizio e Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il bestiame deve essere pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

TITOLO XI

Norme relative alla protezione delle piante

Art. 46 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria.

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

- nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi dell'agricoltura, l'Amministrazione comunale, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per l'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari o conduttori dei fondi e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18.06.1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;

- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 e modificati con R.D. 02.12.1937, N. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Amministrazione comunale, all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero a l'uopo indicati.

Art. 47 - Collocamento di esche avvelenate.

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone od agli animali domestici è tenuto a collocare e a mantenere lungo il confine del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, cartelli recanti ben visibile la scritta "Attenzione terreno avvelenato-coltura trattata con veleno".

Art. 48 - Misure contro la propagazione della piralide.

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais che provoca danni ingenti, gli stoppi, i tutoli ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Art. 49 - Divieto della vendita abusiva di piante e sementi.

Al fine di evitare la diffusione di specie infestanti o di malattie delle piante, è vietata la commercializzazione di piante e sementi non conformi ai regolamenti nazionali e regolamenti vigenti.

Art. 50 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti.

E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci ai frutteti (meleti, pescheti, ciliegi etc.) durante il periodo della fioritura al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal DPR 3.08.68 n° 1255 e dal DL. 25.01.91 n° 217. Chi impiega tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque etc.

Art. 51 - Impiego dei Presidi Sanitari.

Nel corso di trattamenti con Presidi Sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) le miscele che li contengono non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da Leggi nazionali, Regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione. A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

- ♦ è vietato l'utilizzo di Presidi Sanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi entro una distanza di m. 30 dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti);
- ♦ i trattamenti ad una distanza superiore ai 30 metri dalle aree indicate nel precedente paragrafo, vanno eseguiti in assenza di vento; al di sotto della distanza di 30 metri sono ammissibili i trattamenti con presidi sanitari non classificati come molto tossici, tossici o nocivi, in assenza di vento, ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il fondo agricolo;
- ♦ nelle colture a terra (mais e soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva.
- ♦ a distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni è vietato il trattamento con prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi di pioppeti o colture arboree di alto fusto.
- ♦ Nei fondi che si trovano lontano dai suddetti luoghi (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:
 - ♦ il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone e/o mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
 - ♦ sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative vigenti o da ordinanza del Sindaco;
 - ♦ è vietato l'uso dei Presidi Sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi su tutti quei terreni che per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali, possono costituire un canale diretto di immissione di sostanze tossiche o nocive, all'interno degli ambiti tutelati.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio, sono vietati in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature comunali.

E' vietato l'impiego di Presidi Sanitari tossici o nocivi con mezzi aerei, salvo in casi eccezionali autorizzati motivatamente dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale.

Art. 52 - Ulteriori indicazioni relative all'uso dei presidi sanitari.

Chiunque utilizzi presidi sanitari è responsabile della loro conservazione e del loro uso.

In particolare deve curare che:

- a. il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in un luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone estranee all'azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
 - b. durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuati per gli addetti;
 - c. le etichette ed i fogli illustrativi vengano conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione;
 - d. la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione;
 - e. gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici;
 - f. i contenitori dei prodotti usati dovranno essere smaltiti con metodi previsti dal Dlg. N° 22/97 e norme successive.
- E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua; esso è sanzionato come abbandono di rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97.

TITOLO XII Sanzioni

Art. 53 - Salvo che le violazioni siano specificamente punite da altre norme di Legge, le inosservanze riguardo il regolamento di polizia rurale sono così distinte:

A - sanzioni da £. 50.000 a £. 200.000 per le inosservanze di cui agli artt.: 14 - 21 - 22 - 23 (escluso ultimo comma)- 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 comma 1) - 34 - 35 - 36 - 46 - 47 - 48;

B - sanzioni da £. 50.000 a £. 300.000: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 17 - 18 - 33 comma 2) - 37 - 45;

C - sanzioni da £. 50.000 a £. 500.000 per le inosservanze di cui agli artt.: 26 - 50 - 51 - 52.

Per quanto riguarda gli artt. 19 - 20 le relative inosservanze saranno segnalate agli Organi Forestali competenti.

In caso di recidività non si applicherà l'oblazione e la sanzione sarà applicata nel massimo stabilito.

PENALITÀ

Art. 54 - Accertamenti delle contravvenzioni.

La verifica del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento viene effettuata dai soggetti di cui al precedente art. 2 - comma 1, con l'applicazione delle relative sanzioni.

INDICE

TITOLO I	GENERALITA'
TITOLO II	AMBITI IN ZONE RURALI
TITOLO III	AMBITI IN CENTRI ABITATI
TITOLO IV	MIGLIORAMENTI FONDIARI
TITOLO V	AMBITI BOSCHIVI
TITOLO VI	AMBITI NATURALI TUTELATI ED AGRICOLTURA BIOLOGICA
TITOLO VII	NORME RELATIVE AI COMUNI PERICOLI. IGIENE, NETTEZZA, QUIETE PUBBLICA
TITOLO VIII	TUTELA PROPRIETA' PRIVATA

TITOLO IX SORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

TITOLO X NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

TITOLO XI SANZIONI